

- (5) Il ricorso ai mercati dei capitali avrà luogo su vasta scala, con emissioni assai frequenti. Poiché la capacità di assorbimento dei mercati dei capitali è limitata, occorre flessibilità nell'organizzazione delle operazioni di finanziamento. Alla luce di quanto precede, è necessario che la Commissione rafforzi la propria capacità di avvalersi di una rete di enti creditizi capace e qualificata per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato.
- (6) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull'esperienza acquisita nella selezione degli enti creditizi nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori pratiche degli emittenti sovrani e sovranazionali.
- (7) Per garantire uno svolgimento agevole ed efficiente delle attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito, è opportuno che le disposizioni relative alla rete di operatori principali si applichino a tutte le attività di assunzione di prestiti della Commissione.
- (8) Gli enti creditizi dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se soddisfano i criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l'esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell'Unione ⁽¹¹⁾ e la relativa vigilanza ⁽¹²⁾. Nel rispetto del principio di trasparenza, tali criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) L'appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all'ente creditizio il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d'asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L'idoneità a far parte della rete di operatori principali dell'Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all'appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari.
- (10) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell'Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell'Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all'asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione.
- (11) Gli operatori principali dovrebbero inoltre rispettare le condizioni generali che disciplinano la partecipazione alla rete di operatori principali, in particolare per quanto riguarda i diritti, gli impegni e gli obblighi dei membri della rete di operatori principali, la revisione annuale, gli obblighi di comunicazione, nonché le norme relative ai controlli, alla sospensione dell'appartenenza, all'esclusione dalla rete di operatori principali e alla possibilità di ritirarsi da quest'ultima.
- (12) L'emissione di titoli di debito nell'ambito dei programmi di assunzione di prestiti di cui ai considerando 3 e 4 è effettuata, oltre che mediante aste, anche tramite sindacazione o collocamenti privati. A tale riguardo, gli enti creditizi che soddisfano le condizioni di idoneità stabilite per le operazioni sindacate e i collocamenti privati sono nominati dalla Commissione ai fini di ciascuna operazione di assunzione di prestiti.

⁽¹¹⁾ Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

